Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 luglio 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

1965

(2588)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. 1690.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Vigevano (Pavia)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Vigevano, già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico dal 1° ottobre 1963.
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione di concerto con quelli per l'Interno, per il Tesoro e per l'Industria e Commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1963 è istituita in Vigevano (Pavia) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dello artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
aggiustatore meccanico (triennale);
tornitore meccanico (triennale);
meccanico riparatore di automezzi (triennale).

2) scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
elettricisti installatore in b. t. (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) Scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;
b) Corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;
c) Corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;
d) Corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;
e) Corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione, previo parere del Consorzio Provinciale per l'Istruzione Tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di Amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal Preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; tecnica professionale; economia aziendale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione ed approvate dal competente Consorzio Provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dello art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal Direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal Preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal Direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tenici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di Amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura;

il Preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di Amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione, il quale nomina, altresì, tra i Consiglieri il Presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la Pubblica Istruzione e l'altro dal Ministro per il Tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la Pubblica Istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di Amministrazione e nomina un Commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di Amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un Preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un Direttore che risponde verso il Preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di Direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di Presidenza costituito dal Preside che lo presiede, dai Direttori di Scuole o da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di Presidenza coadiuva il Preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di Preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di Amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della Pubblica Istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la Pubblica Istruzione e da quello per il Tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di Amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di Amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino Scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di Amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della Pubblica Istruzione fissato in L. 93.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi delle aziende annesse;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della Pubblica Istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, grava sul cap. 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1963-64 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — TAVIANI — COLOMBO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 42. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Vigevano (Pavia)

n. 1 sezione per aggiustatore meccanico (triennale)
n. 1 sezione per tornitore meccanico (triennale)
n. 1 sezione per meccanico riparatore di automezzi (triennale)
n. 1 sezione per elettricista installatore in b. t. (triennale)
per complessive classi n. 12.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	5
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	5
4. Segretario economo	1
5. Applicati	2
6. Magazziniere	1
7. Aiutanti tecnici	1
8. Bidelli	5
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 133 settimanali.	
10. Incarichi d'insegnamento tecnico pratico per complessive ore 113 settimanali (1).	

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. 1691.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Isola Liri (Frosinone).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1947, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 16 maggio 1963, con il quale è stato istituito l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Frosinone;

Ritenuta la necessità di trasformare la Scuola coordinata di Isola Liri in Istituto autonomo;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Isola Liri, già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico dal 1° ottobre 1963;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione di concerto con quelli per l'Interno, per il Tesoro e per l'Industria e Commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1963 è istituita in Isola Liri (Frosinone) una Scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato, in sostituzione della Scuola professionale coordinata con l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Frosinone prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1947.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dello artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
tornitore meccanico (triennale);
aggiustatore meccanico (triennale),

2) scuola professionale per l'industria della carta con sezione per:
operaio cartaio (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) Scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) Corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) Corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) Corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) Corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione, previo parere del Consorzio Provinciale per l'Istruzione Tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le *particolari modalità di attuazione.*

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di Amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal Preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; tecnica professionale; economia aziendale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione ed approvate dal competente Consorzio Provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dello art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal Direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal Preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal Direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tenici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di Amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura;

il Preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di Amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione, il quale nomina, altresì, tra i Consiglieri il Presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la Pubblica Istruzione e l'altro dal Ministro per il Tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la Pubblica Istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di Amministrazione e nomina un Commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di Amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un Preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un Direttore che risponde verso il Preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di Direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di Presidenza costituito dal Preside che lo presiede, dai Direttori di Scuole o da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di Presidenza coadiuva il Preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di Preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di Amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della Pubblica Istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la Pubblica Istruzione e da quello per il Tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di Amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di Amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino Scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di Amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della Pubblica Istruzione fissato in L. 68.500.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi delle aziende annesse;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della Pubblica Istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, grava sul cap. 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1963-64 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

GUI — TAVIANI — COLOMBO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 38. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Isola Liri (Frosinone)

n. 1 sezione per tornitore meccanico (triennale)
n. 1 sezione per aggiustatore meccanico (triennale)
n. 1 sezione per operaio cartaio (triennale)
per complessive classi n. 9.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	4
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	4
4. Segretario economo	1
5. Applicati	2
6. Magazziniere	1
7. Aiutanti tecnici	1
8. Bidelli	3
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 78 settimanali.	
10. Incarichi d'insegnamento tecnico pratico per complessive ore 93 settimanali (1).	

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. 1692.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Mirano (Venezia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Mirano, già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico dal 1° ottobre 1963;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione di concerto con quelli per l'Interno, per il Tesoro e per l'Industria e Commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1963 è istituita in Mirano (Venezia) una Scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dello artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
aggiustatore meccanico (triennale);
congegnatore meccanico (triennale);
meccanico fresatore (triennale).

2) scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
elettricista installatore in b.t. (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) Scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) Corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) Corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) Corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) Corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione, previo parere del Consorzio Provinciale per l'Istruzione Tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di Amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal Preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; tecnica professionale; economia aziendale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione ed approvate dal competente Consorzio Provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dello art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal Direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal Preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal Direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tenici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di Amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura;

il Preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di Amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione, il quale nomina, altresì, tra i Consiglieri il Presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la Pubblica Istruzione e l'altro dal Ministro per il Tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la Pubblica Istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di Amministrazione e nomina un Commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di Amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un Preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un Direttore che risponde verso il Preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di Direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di Presidenza costituito dal Preside che lo presiede, dai Direttori di Scuole o da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di Presidenza coadiuva il Preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di Preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di Amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della Pubblica Istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la Pubblica Istruzione e da quello per il Tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di Amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di Amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino Scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di Amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede

1) con un contributo del Ministero della Pubblica Istruzione fissato in L. 93.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi delle aziende annesse;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91 lett. *f*) testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della Pubblica Istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, grava sul cap. 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1963-64 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — TAVIANI — COLOMBO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 15. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Mirano (Venezia)

n. 1 sezione per aggiustatore meccanico (triennale)
n. 1 sezione per congegnatore meccanico (triennale)
n. 1 sezione per meccanico fresatore (triennale)
n. 1 sezione per elettricista installatore in b. t. (triennale)
per complessive classi n. 12.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	5
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	5
4. Segretario economo	1
5. Applicati	2
6. Magazziniere	1
7. Aiutanti tecnici	1
8. Bidelli	5

Personale incaricato

9. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 134 settimanali.
10. Incarichi d'insegnamento tecnico pratico per complessive ore 112 settimanali (1).

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

LEGGE 13 luglio 1965, n. 845.

Norme integrative e modificative delle leggi 3 aprile 1958, n. 460 e 26 luglio 1961, n. 709, sullo stato giuridico e l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 460

Art. 1.

Tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 75 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è inserito il comma seguente:

« E', inoltre, necessario aver riportato le qualifiche indicate nei successivi articoli, previste dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1962, n. 1695, che resta estesa al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Qualora tali qualifiche non siano state attribuite per assenza dal servizio determinata da malattia dipendente da causa di servizio, si farà riferimento, ai fini dell'ammissione agli esami ed agli scrutini, all'ultimo o alle ultime qualifiche attribuite o, se queste mancano, al giudizio espresso nei rapporti informativi per i periodi di servizio prestati ».

Art. 2.

L'articolo 80 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« L'esame di concorso consiste in due prove: una scritta ed una orale.

Per la prova scritta il candidato ha facoltà di scelta nell'ambito di una terna di temi concernenti argomenti di carattere generale relativi ai servizi d'istituto, ai servizi tecnici ed alla motorizzazione.

La prova orale verte su materie attinenti ai servizi d'istituto.

I concorrenti possono chiedere con la domanda di ammissione al concorso di integrare la prova orale con un esame su materie, indicate nel bando di concorso, riguardanti i servizi di polizia scientifica, i servizi tecnici o la motorizzazione e di sostenere prove facoltative orali o pratiche fino ad un massimo di tre nelle materie che saranno del pari indicate nel bando di concorso.

La data della prova scritta deve essere comunicata ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno trenta cinquantesimi.

La prova orale è superata se il candidato consegue votazione non inferiore a trenta cinquantesimi.

Ai candidati che superino le prove facoltative, è attribuito un punteggio fino al massimo di un cinquantesimo per ciascuna prova e, comunque, non superiore complessivamente a due cinquantesimi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale è data comunicazione, con e, indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Al candidato deve essere data comunicazione per la presentazione alla prova orale almeno venti giorni prima di quello in cui detta prova avrà luogo.

Il giudizio sull'idoneità e la formazione delle graduatorie sono demandati ad una Commissione giudicatrice composta ai sensi dell'articolo 113.

La graduatoria di merito viene formata sulla base del punteggio attribuito al candidato sommando il voto della prova scritta con quello della prova orale, eventualmente aumentato del voto conseguito nelle prove facoltative. A parità di voti ha la precedenza il concorrente che rivesta il grado di appuntato; a parità di grado il più anziano in ruolo ».

Art. 3.

Tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 81 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è inserito il comma seguente:

« I vincitori del concorso, i quali, per infermità o per altra causa indipendente dalla loro volontà, non abbiano potuto essere inviati al corso allievi sottufficiali, sono ammessi a frequentare il corso successivo. Il rinvio può avvenire per una sola volta ».

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 82 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dai seguenti commi:

« Gli allievi che siano rimasti assenti dal corso per più di novanta giorni o che non abbiano potuto sostenere gli esami per infermità o per altra causa indipendente dalla loro volontà sono rinviati a frequentare il corso successivo; la stessa disposizione si applica agli allievi che siano rimasti assenti per più di sessanta giorni e che ne facciano domanda. Il corso si può ripetere per una sola volta.

I posti da conferire in conformità al secondo comma dell'articolo 81 ed al precedente comma saranno portati in diminuzione a quelli da ricoprire con i concorsi successivi.

Sono esclusi dal corso gli allievi che riportino punizione di rigore od altra più grave ».

Art. 5.

L'articolo 91 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« Aver esercitato per almeno due anni, nel grado di brigadiere o nel grado di vicebrigadiere, attribuzioni specifiche di polizia o tecniche in incarichi determinati con decreto del Ministro è requisito necessario per la ammissione all'avanzamento al grado di maresciallo di 3ª classe.

L'avanzamento al grado predetto ha luogo per un terzo dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno mediante concorso per esame di merito, per un terzo a scelta e per un terzo ad anzianità congiunta al merito.

I posti eventualmente non conferiti nel concorso per esame di merito sono portati in aumento per metà al contingente destinato alla scelta e per il resto alla quota da riservare all'anzianità.

L'arrotondamento eventualmente necessario nelle operazioni di ripartizione dei posti disponibili o residuati viene operato per eccesso nella determinazione del contingente riservato all'esame di merito prima e di quello destinato alla scelta poi.

Per lo svolgimento del concorso di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 77 ».

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 92 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente comma:

« Al concorso per esame di merito per l'avanzamento a maresciallo di 3ª classe possono partecipare i brigadieri con almeno tre anni di anzianità di grado in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 75 e dall'articolo 91, primo comma, i quali nel quadriennio che precede la data del bando non abbiano conseguito qualifica inferiore a quella di « superiore alla media » e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave ».

Art. 7.

L'articolo 93 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« Il concorso per esame di merito consiste in due prove scritte ed una orale.

La prima prova scritta verte su argomenti di carattere generale attinenti ai servizi di istituto.

Per la seconda prova scritta il candidato ha facoltà di scelta nell'ambito di una terna di temi concernenti i servizi di polizia attiva, i servizi tecnici e la motorizzazione.

La prova orale verte su materie attinenti ai servizi di istituto.

I concorrenti possono chiedere con la domanda di ammissione al concorso di integrare la prova orale con un esame su materie, indicate nel bando di concorso, riguardanti i servizi di polizia scientifica, i servizi tecnici o la motorizzazione e di sostenere prove facoltative orali o pratiche fino ad un massimo di tre nelle materie che saranno del pari indicate nel bando di concorso.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno trenta cinquantesimi in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale è superata se il candidato consegue votazione non inferiore a trenta cinquantesimi.

Ai candidati che superino le prove facoltative è attribuito un punteggio fino al massimo di un cinquantesimo per ciascuna prova e, comunque, non superiore complessivamente a due cinquantesimi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale è data comunicazione con la indicazione dei voti riportati nelle prove scritte.

Si osservano, inoltre, le norme di cui all'articolo 80 comma quinto e decimo.

La graduatoria di merito viene formata sulla base del punteggio attribuito al candidato sommando il voto di media delle due prove scritte ed il voto della prova orale, eventualmente aumentato del voto conseguito nelle prove facoltative. A parità di voti ha precedenza il più anziano in ruolo ».

Art. 8.

L'articolo 94 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« Il numero dei brigadieri da valutare per l'avanzamento, a scelta, al grado di maresciallo di 3ª classe è determinato in misura pari ad otto volte i posti riservati alla scelta ai sensi dell'articolo 91.

Allo scrutinio sono ammessi, secondo l'ordine di ruolo, i brigadieri con almeno quattro anni di anzianità di grado ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 75 e 91, primo comma, i quali, nel quadriennio che precede la data dello scrutinio non abbiano conseguito qualifiche inferiori a quella di « superiore alla media », e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato, punizione di rigore o altra più grave.

Il giudizio sull'avanzamento è espresso dalla Commissione di cui all'articolo 112 che, previa particolareggiata determinazione dei criteri di massima, compila la graduatoria di merito mediante l'attribuzione da parte di ogni componente, per ognuna delle seguenti categorie di titoli, di un punteggio contenuto entro il limite indicato a fianco delle categorie stesse:

1) anzianità di servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e nel grado rivestito: punti 30;

2) qualità fisiche, morali e di carattere: punti 30;

3) cultura generale e professionale: punti 20;

4) qualità professionali dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito in relazione all'esercizio del comando effettivo di reparto ovvero allo svolgimento di attribuzioni specifiche d'istituto: punti 40;

5) benemerenze di servizio e di guerra: punti 30.

Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al centesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito al sottufficiale dalla Commissione per la formazione della graduatoria ».

Art. 9.

Dopo l'articolo 94 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è aggiunto il seguente articolo 94-*bis*:

« All'avanzamento ad anzianità congiunta al merito al grado di maresciallo di 3ª classe sono ammessi i brigadieri con almeno cinque anni di anzianità di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 75 ed all'articolo 91 — primo comma — i quali, nel triennio che precede la data dello scrutinio non abbiano conseguito qualifica inferiore a quella di « nella media » e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

Il giudizio di idoneità è formulato dalla Commissione di avanzamento di cui all'articolo 112 ».

Art. 10.

L'articolo 95 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, approva le graduatorie di merito di cui agli articoli 93 e 94 e l'elenco degli idonei, secondo l'ordine di ruolo, alla promozione ad anzianità congiunta al merito di cui all'articolo 94-*bis*.

Le promozioni sono conferite nell'ordine di graduatoria.

I vincitori del concorso per esame di merito precedono in ruolo i promossi a scelta, i quali, a loro volta, precedono i promossi per anzianità ».

Art. 11.

L'articolo 97 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento al grado di maresciallo di 1ª classe ha luogo, per un terzo dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per esame di merito, per un terzo a scelta e per un terzo ad anzianità congiunta al merito.

I posti eventualmente non conferiti nel concorso per esame di merito sono portati in aumento per metà al contingente destinato alla scelta e per il resto alla quota da riservare all'anzianità.

L'arrotondamento eventualmente necessario nelle operazioni di ripartizione dei posti disponibili o residuati viene operato per eccesso nella determinazione del contingente riservato all'esame di merito prima e di quello destinato alla scelta poi.

Per lo svolgimento del concorso di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 77 ».

Art. 12.

Il primo comma dell'articolo 98 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente comma:

« Al concorso per esame di merito per l'avanzamento a maresciallo di 1ª classe possono partecipare i marescialli di 2ª classe con almeno tre anni di anzianità di grado in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 75, i quali nel quadriennio che precede la data del bando non abbiano conseguito qualifica inferiore a quella di « superiore alla media » e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave ».

Art. 13.

L'articolo 99 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« L'esame di merito per l'avanzamento a maresciallo di 1ª classe consiste in due prove scritte ed una orale e pratica.

La prima prova scritta verte su argomenti di carattere generale attinenti ai servizi di istituto.

Per la seconda prova scritta il candidato ha facoltà di scelta nell'ambito di una terna di temi concernenti i servizi di polizia attiva, i servizi tecnici e la motorizzazione.

La prova orale e pratica verte su materie attinenti ai servizi di istituto.

I concorrenti possono chiedere con la domanda di ammissione al concorso di integrare la prova orale con un esame su materie, indicate nel bando di concorso, riguardanti i servizi di polizia scientifica, i servizi tecnici o la motorizzazione e di sostenere prove facoltative orali o pratiche fino ad un massimo di tre nelle materie che saranno del pari indicate nel bando di concorso.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno trenta cinquantesimi in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale e pratica è superata se il candidato consegue votazione non inferiore a trenta cinquantesimi.

Ai candidati che superino la prove facoltative è attribuito un punteggio fino al massimo di un cinquantesimo per ciascuna prova e, comunque, non superiore complessivamente a due cinquantesimi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale è data comunicazione con la indicazione dei voti riportati nelle prove scritte.

Si osservano, inoltre, le norme di cui all'articolo 80 comma quinto e decimo.

La graduatoria di merito viene formata sulla base del punteggio attribuito al candidato sommando il voto di media delle due prove scritte ed il voto della prova orale e pratica, eventualmente aumentato del voto conseguito nelle prove facoltative. A parità di voti ha precedenza il più anziano in ruolo ».

Art. 14.

L'articolo 100 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« Il numero dei marescialli di 2ª classe da valutare per l'avanzamento, a scelta, al grado di maresciallo di 1ª classe è determinato in misura pari ad otto volte i posti riservati alla scelta ai sensi dell'articolo 97.

Allo scrutinio sono ammessi, seguendo l'ordine di ruolo, i marescialli di 2ª classe con almeno tre anni di anzianità di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 75, i quali, nel biennio che precede la data dello scrutinio, non abbiano conseguito qualifiche inferiori a quella di « superiore alla media », e non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

Per l'avanzamento di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 94, commi terzo e quarto ».

Art. 15.

Dopo l'articolo 100 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è aggiunto il seguente articolo 100-*bis*:

« All'avanzamento ad anzianità congiunta al merito al grado di maresciallo di 1ª classe sono ammessi i marescialli di 2ª classe con almeno quattro anni di anzianità di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 75, i quali, nel triennio che precede la data dello scrutinio non abbiano conseguito qualifica inferiore a quella di « nella media » e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

Il giudizio di idoneità è formulato dalla Commissione di avanzamento di cui all'articolo 112 ».

Art. 16.

L'articolo 101 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, approva le graduatorie di merito di cui agli articoli 98 e 100 e l'elenco degli idonei, secondo l'ordine di ruolo, alla promozione ed anzianità congiunta al merito di cui all'articolo 100-*bis*.

Le promozioni sono conferite nell'ordine di graduatoria.

I vincitori del concorso per esame di merito precedono in ruolo i promossi a scelta, i quali, a loro volta, precedono i promossi ad anzianità ».

Art. 17.

L'articolo 113 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto disposto dall'articolo 84 della presente legge, le Commissioni giudicatrici dei concorsi e degli esami di idoneità previsti dalla presente legge sono nominati di volta in volta con decreto del Ministro e sono costituite:

dal direttore della divisione forze armate di polizia della direzione generale della pubblica sicurezza o da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la direzione generale della pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, presidente;

da quattro membri scelti tra le seguenti categorie:

funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno o dell'Amministrazione della pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a direttore di sezione od a commissario capo di pubblica sicurezza;

ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non inferiore a tenente colonnello.

Per le prove scritte, integrative e facoltative dei concorsi per esami di merito di cui agli articoli 80, 93 e 98 la Commissione giudicatrice può essere integrata da esperti.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile o della pubblica sicurezza con qualifica non superiore a consigliere di prima classe o commissario, od un ufficiale del Corpo di grado non superiore a maggiore ».

Art. 18.

Negli articoli 79, 90 e 96 della legge 3 aprile 1958, n. 460, le parole: « classifica non inferiore a buono con tre » sono sostituite dalle seguenti: « qualifica non inferiore a ''nella media,, ».

TITOLO II

Integrazione alla legge 26 luglio 1961, n. 709

Art. 19.

L'articolo 52 della legge 26 luglio 1961, n. 709, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento al grado di appuntato ha luogo, nei limiti dei posti disponibili, per anzianità seguendo l'ordine di ruolo.

All'avanzamento sono ammesse le guardie scelte in possesso dei requisiti di cui all'articolo 50 che hanno conseguito nell'ultimo anno qualifica non inferiore a « nella media », non hanno riportato nei due anni precedenti lo scrutinio punizioni di rigore o altra più grave e non si trovano sottoposte ad esperimento.

Qualora alle guardie scelte non siano state attribuite le note di qualifica per uno o più anni, per assenza dal servizio dovuta a malattia dipendente da causa di servizio, si farà riferimento all'ultima qualifica attribuita.

La promozione è conferita con decreto ministeriale previo parere della Commissione di avanzamento di cui all'articolo 55 ».

Art. 20.

Dopo l'articolo 52 della legge 26 luglio 1961, n. 709, è aggiunto il seguente articolo 52-*bis*:

« L'avanzamento al grado di appuntato può avere luogo anche per merito straordinario nei confronti delle guardie e delle guardie scelte che nell'esercizio delle loro funzioni abbiano compiuto operazioni di servizio di speciale importanza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere qualità tali da dare sicuro affidamento di adempiere lodevolmente le funzioni del grado superiore ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e la in-

colunità pubblica, ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti, conferendo particolare prestigio all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

La proposta di avanzamento per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal prefetto della Provincia in cui sono avvenuti, su rapporto del comandante del Corpo, nonchè del questore o dei dirigenti gli uffici di pubblica sicurezza presso i compartimenti ferroviari e gli uffici di polizia di frontiera, ove si tratti di guardie o guardie scelte addette ai reparti provinciali e alle predette specialità.

Sulla proposta decide il Ministro previo parere favorevole della Commissione di avanzamento di cui all'articolo 55 della presente legge, espresso ad unanimità di voti.

Per l'avanzamento di cui al precedente articolo, per le guardie si prescinde dal requisito del possesso della qualifica di guardia scelta ».

TITOLO III

Disposizioni transitorie

Art. 21.

Al primo corso allievi sottufficiali che avrà luogo dopo la data di entrata in vigore della presente legge potranno essere ammessi anche i militari di pubblica sicurezza che siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 3 e 4 successivamente alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1958, n. 460.

Per i militari di cui al precedente comma l'ammissione al corso allievi sottufficiali è subordinata alla condizione che essi non abbiano riportato punizione di rigore od altra più grave e siano fisicamente idonei.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 13 luglio 1965, n. 846.

Modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, per quanto concerne le spese per il trattamento economico e i servizi dell'Ispettorato del lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è sostituito dal seguente:

« Alla spesa occorrente per il trattamento economico del personale ed a tutte le altre spese per i servizi dell'Ispettorato del lavoro, comprese quelle inerenti al personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 16 del presente decreto, sarà provveduto:

a) per lire 500.000.000 a carico del bilancio dello Stato;

b) per lire 1.500.000.000 a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, a titolo di acconto sul concorso alle spese di cui alla lettera successiva, da iscriversi in un apposito capitolo del bilancio dell'entrata e da versarsi alla Tesoreria centrale entro il primo mese dell'esercizio finanziario;

c) con il concorso alle spese da parte degli istituti di assicurazione sociale, con le modalità di cui al comma seguente, dedotto l'importo versato a titolo di acconto;

d) con il contributo a carico delle imprese industriali ed agricole soggette all'assicurazione di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria, e al decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale saranno stabiliti di volta in volta per ciascun esercizio la misura preventiva del contributo di cui alla lettera *c*), le modalità ed i termini del versamento.

I contributi di cui alla lettera *d*) sono stabiliti:

1) per quanto riguarda gli industriali, nella quota non superiore all'1,1 per cento dei premi, contributi ed accessori riscossi dagli enti di assicurazione per l'assicurazione contro gli infortuni nell'anno solare precedente cui si riferisce la determinazione del contributo, qualunque sia l'anno di competenza cui detti premi, contributi ed accessori si riferiscono;

2) per quanto riguarda gli agricoltori, nella quota non superiore all'1,60 per cento del contributo medio annuo di assicurazione riscosso dagli enti per l'assicurazione nel quadriennio precedente l'anno cui si riferisce la determinazione del contributo per l'Ispettorato.

Detti contributi saranno versati dagli istituti di assicurazione, per conto degli industriali assicurati, nei termini e modi stabiliti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e, per quanto riguarda i contributi a carico degli agricoltori, saranno da detti istituti riscossi sotto forma di percentuale in aumento del contributo di assicurazione.

Gli istituti di assicurazione dovranno versare tanto il contributo di cui alla lettera *c*) quanto quelli di cui alla lettera *d*) alla Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione essi hanno la loro sede, richiedendone l'imputazione all'apposito capitolo del bilancio dell'entrata e trasmettendo le relative quietanze originali di tesoreria al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne rilascerà ricevuta e provvederà alla restituzione delle quietanze stesse avvenuta l'imputazione delle somme versate ai capitoli dello stato di previsione.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà a promuovere l'imputazione delle somme riscosse in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero.

L'importo preventivo dei contributi di cui alla lettera *b*) e successive è soggetto a conguaglio durante ed alla fine dell'esercizio in relazione alla erogazione delle spese.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sarà iscritto nei capitoli della rubrica « Ispettorato del lavoro » uno stanziamento pari, nel complesso, al contributo dello Stato di cui alla lettera *a*), ed all'acconto del concorso di spesa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui alla lettera *b*), salve le successive riassegnazioni in bilancio delle somme di cui alle lettere *c*) e *d*) del primo comma versate in Tesoreria dagli istituti.

Le eventuali eccedenze rispetto alla spesa, risultanti alla fine di ciascun esercizio, qualunque sia la fonte di contributo da cui derivano, saranno, con decreto del Ministro per il tesoro, reiscritte integralmente nel bilancio dell'esercizio successivo, nei capitoli della spesa dell'Ispettorato del lavoro. Di tali eccedenze il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale terrà conto per le ulteriori determinazioni della misura dei contributi, in relazione al presunto fabbisogno dell'Ispettorato ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1965

SARAGAT

MORO — DELLE FAVE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1965, n. **847**.

Istituzione in Friburgo (Repubblica Federale di Germania) di un Vice consolato di 1ª categoria alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Stoccarda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Friburgo (Repubblica Federale di Germania), alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Stoccarda, è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Friburgo (Repubblica Federale di Germania) un Vice consolato di 1ª categoria alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Stoccarda.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1965

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 2. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1965, n. **848**.

Istituzione in Baden (Svizzera) di un Vice consolato di 1ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Basilea (Svizzera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in Baden (Svizzera) un Vice consolato di 1ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Basilea (Svizzera).

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1965

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1965, n. **849**.

Fusione dell'Opera Pia « Birago » con l'Opera Pia « Casa Ecclesiastica », con sede in Milano.

N. 849. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le Opere Pie « Birago » e « Casa Ecclesiastica », con sede in Milano, vengono fuse in unico ente denominato « Opera Pia Casa Ecclesiastica e Birago », e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. **850.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Pietralunga (Perugia).

N. 850. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Pietralunga (Perugia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 59. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. **851.**

Fusione dell'« Ospizio Elodia Voli-Capello » con il « Ricovero dei poveri vecchi Gattinara Roascio », con sede in Dronero.

N. 851. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'« Ospizio Elodia Voli-Capello » ed il « Ricovero dei poveri vecchi Gattinara-Roascio », con sede in Dronero, vengono fusi in unico ente denominato « Casa di riposo Gattinara-Sgherlino », e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 26. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. **852.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giovanni Battista, in comune di Roma.

N. 852. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di Sua Santità il Sommo Pontefice per la città di Roma in data 1° marzo 1964, integrato con altro decreto del 2 stesso mese ed anno e con dichiarazione del 5 novembre 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giovanni Battista, in località Casal Bruciato del comune di Roma, ed alla istituzione di due uffici coadiutoriali nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 76. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. **853.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Clemente Papa e Martire, in Roma.

N. 853. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di Sua Santità il Sommo Pontefice per la città di Roma in data 20 dicembre 1956, integrato con decreto di pari data e con dichiarazione del 25 agosto 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Clemente Papa e Martire in via Val Sillaro n. 22 di Roma, ed alla istituzione di due uffici coadiutoriali nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1965.

Cambio della denominazione in motocannoniera della corvetta « Sentinella ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 11 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1953, registro n. 5 Difesa-Marina, foglio n. 277, con il quale la vedetta antisommergibile (V.A.S.) « Sentinella » è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° febbraio 1953;

Visto il decreto presidenziale 15 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1956, registro n. 32 Difesa-Marina, foglio n. 171, con il quale la suddetta unità ha assunto la denominazione di corvetta « Sentinella », a decorrere dal 29 settembre 1956;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La corvetta « Sentinella », di cui al decreto presidenziale 15 settembre 1956 citato nelle premesse, assume, a decorrere dal 1° maggio 1965, la denominazione di motocannoniera « Sentinella ».

Il Ministro proponente, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1965

SARAGAT

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1965
Registro n. 36 *Difesa-Marina, foglio n.* 51

(4871)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1965.

Approvazione di una clausola particolare di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentata dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola particolare di polizza che modifica le prestazioni dell'assicurazione dotale;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, una clausola particolare di polizza che modifica le prestazioni della seguente tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentata dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma:

Tariffa 23, relativa all'assicurazione dotale, a premio annuo, di un capitale pagabile al beneficiario se è in vita ad un'epoca prestabilita e con la condizione della restituzione dei premi in caso di premorienza del beneficiario (approvata con decreto ministeriale 5 marzo 1939).

Roma, addì 2 luglio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(4768)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1965.

Nomina del presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali, ed in particolare l'art. 25, comma primo, lettera *a*), della legge medesima riguardante la nomina del presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1962, con cui è stato nominato presidente della predetta Federazione il dott. Vincenzo Ronzolani;

Vista la lettera in data 9 giugno 1965, con la quale il dott. Vincenzo Ronzolani ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente della Federazione suindicata;

Vista la deliberazione in data 23 giugno 1965, con la quale il Consiglio centrale della suddetta Federazione ha proposto, per la carica di presidente dell'Ente, il dott. Giovanni Della Torre;

Ritenuto di procedere alla nomina del presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Decreta:

Il dott. Giovanni Della Torre è nominato presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, in sostituzione del dott. Vincenzo Ronzolani, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(4893)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1965.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Monticello d'Alba (Cuneo) - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nell'omonimo Comune.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Monticello d'Alba (Cuneo) ricorrono gli estremi previsti nell'art. 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e l'assoggettamento della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo 7°, capo 2°, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Monticello d'Alba (Cuneo) sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1965

Il Ministro: COLOMBO

(5152)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1965.

Proroga del termine stabilito dall'art. 18 del decreto ministeriale 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visti gli articoli 2 e 5, lettera *g*) della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965, che disciplina l'impiego ed approva l'elenco di additivi chimici nella lavorazione delle sostanze alimentari;

Visto l'art. 18 del predetto decreto ministeriale, con il quale viene stabilito che il decreto in questione entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Ritenuta la necessità di concedere un'adeguata proroga del suddetto termine;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 22 aprile 1965, data di pubblicazione del decreto ministeriale 31 marzo 1965, sono concessi un termine di mesi otto per la produzione di alimenti e bevande non conformi alle disposizioni prescritte dall'art. 7 dello stesso decreto e un termine di mesi dodici per lo smaltimento delle scorte anche di provenienza estera.

Roma, addì 19 luglio 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(5132)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 14 luglio 1965:

Alagna Pietro, notaio residente nel comune di Pizzighettone, distretto notarile di Cremona è trasferito nel comune di Cagliari;

Gorruso Angelo, notaio residente nel comune di Caposele, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Serino, stesso distretto;

Pizzo Leonardo, notaio residente nel comune di Agira, distretto notarile di Nicosia, è trasferito nel comune di Partanna, distretto notarile di Trapani;

Incardona Francesco, notaio residente nel comune di Ispica, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Calatafimi, distretto notarile di Trapani;

Rossolillo Francesco, notaio residente nel comune di Sedilo, distretto notarile di Oristano, è trasferito nel comune di Godiasco, distretto notarile di Pavia;

Moretti Giorgio, notaio residente nel comune di Legnago, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Trevi, distretto notarile di Terni.

(4896)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Piero Cilotti, nato a Pisa, il 19 ottobre 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Pisa il 27 aprile 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Pisa.

(4917)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dottoressa Maria Alagna in Tobia, nata a Mazara del Vallo (Trapani) il 10 maggio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Palermo il 4 dicembre 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(4897)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 138

Corso dei cambi del 23 luglio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,72	624,71	624,73	624,725	624,70	624,72	624,72	624,72	624,72	624,72
$ Can.	576,22	576,50	577,50	576,55	575,80	576,25	576,60	576,20	576,25	576,10
Fr. Sv.	144,76	144,77	144,795	144,78	144,79	144,77	144,78	144,75	144,77	144,78
Kr. D.	90,04	90,02	90,05	90,035	90 —	90,02	90,025	90,08	90,62	90,02
Kr. N.	87,32	87,30	87,32	87,31	87,30	87,31	87,31	87,32	87,31	87,32
Kr. Sv.	121,06	121,06	121,05	121,025	120,80	121,05	121,025	121,10	121,05	121,05
Fol.	173,48	173,51	173,50	173,51	173,50	173,48	173,485	173,47	173,48	173,50
Fr. B.	12,58	12,588	12,5920	12,5880	12,585	12,58	12,589	12,60	12,58	12,58
Franco francese	127,49	127,49	127,52	127,495	127,45	127,49	127,495	127,50	127,49	127,50
Ls.	1743,26	1743 —	1742,90	1743 —	1742,75	1743,05	1742,90	1743,10	1743,05	1742,95
Dm. occ.	155,86	155,81	155,80	155,80	155,82	155,84	155,80	155,90	155,84	155,80
Scell. Austr.	24,21	24,21	24,21	24,21	24,20	24,21	24,2105	24,20	24,21	24,21
Escudo Port.	21,74	21,74	21,735	21,75	21,92	21,75	21,7325	21,75	21,75	21,75

Media dei titoli del 23 luglio 1965

Rendita 5 % 1935	101,15
Redimibile 3,50 % 1934	96,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,85
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,60

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 luglio 1965

1 Dollaro USA	624,722
1 Dollaro canadese	576,575
1 Franco svizzero	144,78
1 Corona danese	90,03
1 Corona norvegese	87,31
1 Corona svedese	121,025
1 Fiorino olandese	173,497
1 Franco belga	12,586
1 Franco francese	127,495
1 Lira sterlina	1742,95
1 Marco germanico	155,80
1 Scellino austriaco	24,21
1 Escudo Port.	21,741

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento di notaio

Con decreto ministeriale del 13 gennaio 1965, il notaio vv. Pasquale Lo Nigro, esercente in Matera, è stato accreditato presso la locale Direzione provinciale del tesoro, per le operazioni di debito pubblico.

Il direttore generale: GAGLIARDO

(5020)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Sesta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro poliennali 5 % di scadenza 1° ottobre 1966

Si rende noto che il giorno 20 agosto 1965, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la Sesta estrazione per l'assegnazine di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle trenta serie (dalla 1ª/1966 alla 30ª/1966) dei buoni del Tesoro poliennali 5%, di scadenza 1° ottobre 1966, emessi in base al decreto-legge 30 giugno 1959, n. 421, convertito in legge 19 luglio 1959, n. 587, e decreto ministeriale 2 luglio 1959 e 1° settembre 1959.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 agosto 1965, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 16 luglio 1965

(5046) *Il direttore generale*: GAGLIARDO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Spoleto

Con decreto ministeriale in data 1° luglio 1965, n. 2188, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Spoleto (Perugia).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5036)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario liquidatore della disciolta Società cooperativa edilizia tra i ferrovieri dello Stato, con sede in Viterbo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 luglio 1965, il dott. Rosario Lombardo è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa edilizia tra i ferrovieri dello Stato, con sede in Viterbo, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento del 23 marzo 1959.

(5034)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa Caseificio sociale di Casentiga, con sede in Corteno (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 luglio 1965, i poteri conferiti al geom. Massimo Bianchi, commissario governativo della Società cooperativa Caseificio sociale Casentiga, con sede in Corteno (Brescia), sono stati prorogati fino al 7 ottobre 1965.

(5035)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Livorno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1965, il comune di Livorno viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 414.540.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5037)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifica apportata a precedente decreto di ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 19 maggio 1965
registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1965
registro n. 52 Esercito, foglio n. 84

Il decreto presidenziale 27 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1956, registro n. 20 Esercito, foglio n. 377 (*Bollettino Ufficiale* 1956, dispensa 20, pagina 2149), riguardante la concessione della medaglia di bronzo al valor militare alla patriota Pallavicino Evelina nata Medici del Vascello, fu Giacomo e fu Leuman Olga, da Genova, classe 1914, è così rettificato nelle generalità: «Evelina Pallavicini Medici del Vascello, nata a Genova il 22 gennaio 1914. Inoltre il cognome della madre è: «Leumann».

(4921)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Monticello d'Alba (Cuneo) - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nell'omonimo Comune, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 16 luglio 1965 che dispone, in applicazione dell'art. 57, lettera *a*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Monticello d'Alba (Cuneo) - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nell'omonimo Comune;

Dispone:

Il comm. rag. Donaldo Marchetto è nominato commissario straordinario a norma dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per l'Amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Monticello d'Alba (Cuneo) - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nell'omonimo Comune, ed i signori rag. Sergio Rossi, ing. Giuseppe Boffa e avv. Ettore Paganelli sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso art. 58.

Il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno i poteri e le attribuzioni contemplanti dal titolo 7°, capo 2°, del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1965

(5153) *Il Governatore*: CARLI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a ottanta posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, contenente norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato;

Accertato che nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato sono attualmente disponibili ottanta posti;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a ottanta posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, o in lettere, o in filosofia, oppure laurea in materie letterarie o in pedagogia conseguita presso le facoltà di magistero;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32;

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) *dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di* confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenute amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2), 3) e 4), sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al numero 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed agli invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci nella categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876*, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato, dei salariati di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio;

G) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stato esentato.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato dal Ministro.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) del precedente art. 2, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Presentazione domande Termini e modalità

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 400 ed indirizzate al Ministero dell'interno Direzione generale degli archivi di Stato, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle prefetture della Provincia in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente ai predetti uffici, dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo, dei ruoli aggiunti o non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alle prefetture dopo il suddetto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, oppure i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua o le lingue straniere (inglese, francese, tedesco o spagnolo), in cui intendono sostenere le prove orali di cui ai numeri V) e VI) dell'art. 7 del presente bando;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 6.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 7.

L'esame consiste di quattro prove scritte e di una orale e si effettua in base al seguente programma:

Prove scritte:

I) Storia d'Italia dalla caduta dell'Impero romano di occidente ai nostri giorni;

II) Diritto amministrativo e costituzionale;

III) Storia del diritto italiano con particolare riferimento al diritto pubblico;

IV) traduzione in italiano di un brano latino (con l'uso del vocabolario).

Prova orale:

I) le materie delle prove scritte;

II) nozioni di archivistica con particolare riguardo alla legislazione archivistica odierna;

III) Economia politica;

IV) nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato. Nozioni di statistica teorica (generalità, leggi, metodi e dati statistici) ed applicata (statistica della popolazione e demografica, statistiche economiche);

V) una lingua straniera a scelta dal candidato (conversazione e traduzione a vista di un brano dal francese o inglese o tedesco o spagnolo);

VI) altra lingua straniera (tra quelle indicate precedentemente) a scelta del candidato (prova facoltativa).

Art. 8.

Nella prova orale facoltativa sulle lingue straniere comprese nel programma di esame la Commissione può assegnare, ove il candidato dimostri di conoscerle correntemente, un maggior numero di punti, non superiore a tre, da aggiungere alla votazione complessiva.

Inoltre a favore dei candidati che si sottoporranno alla prova di lingua tedesca, la Commissione potrà attribuire fino a un altro punto da aggiungere alla votazione complessiva.

Art. 9.

Il diario e la sede delle prove scritte saranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e, comunque, nello stesso termine, il relativo decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per aver accesso all'aula d'esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario carta di identità tessera postale - porto d'armi passaporto patente automobilistica.

Art. 10.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di essere.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello, in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 11.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'esterno della sala di esami e nell'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 12.

I candidati che, dal suddetto elenco, rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli archivi di Stato) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 10, i documenti (indicati nel successivo art. 13) comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 13.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 12, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o degli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilato o invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, rilasciato a norma dell'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione della Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per cause di servizio, attestante tale circostanza;

7) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

8) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e in categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente o assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 2700/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento ad opera del nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: l'attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400.

I connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306 dovranno produrre un attestato rilasciato su carta da bollo da L. 400, dal Ministero degli affari esteri.

I connazionali rimpatriati dall'Algeria o dagli altri Paesi del Continente africano, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

13) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualsiasi titolo per non meno di un anno;

14) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

15) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 14.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 15.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 17.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli archivi di Stato), nel termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) l'estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera B) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 12;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale e di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

L'Amministrazione, si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra ed assimilati, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati ed invalidi per servizio alla visita collegiale di controllo, come previsto dalle disposizioni vigenti.

L'Amministrazione, si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia al fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciato, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti di una delle Amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 18.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e), e g) del precedente art. 17, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere e), f) e g) del ricordato art. 17.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere e) ed h) del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 19.

L'Amministrazione, accertato il possesso del requisito per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 20.

I vincitori del concorso sono nominati vice archivisti di Stato in prova della carriera direttiva del personale della Amministrazione degli archivi di Stato.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito.

Art. 21.

Il funzionario, dirigente la sezione I dalla divisione personale della Direzione generale degli archivi di Stato, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 aprile 1965

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1965
Registro n. 18 Interno, foglio n. 380

(4238)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Sede di esami del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero in data 30 giugno 1965, col quale è stata costituita la Commissione di esame per posti di ufficiale sanitario, vacanti nei seguenti Comuni e Consorzi di comuni: Consorzio Chiaravalle Centrale, Argusto, Gagliato e Petrizzi; Palermiti; Serrastretta; Soverato; Consorzio Squillace, Staletti, Vallefiorita;

Considerata l'opportunità che la sede di esami sia in un Centro universitario, adeguatamente attrezzato;

A parziale modifica del precedente decreto;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per i posti di ufficiale sanitario sopraindicati, si riunirà in Messina, ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura di Catanzaro e dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 10 luglio 1965

Il medico provinciale: GIUTTARI

(5007)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.